

Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 29-3148

Integrazioni alla D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All. A "Principi e i criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali e l'applicazione dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse, ex art. 12, comma 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012".

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

l'organizzazione e il funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali (A.S.R.) sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., adottato dal direttore generale in applicazione dei principi e dei criteri stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale;

la D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All. A "Principi e i criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali e l'applicazione dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse, ex art. 12, comma 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012", ha modificato ed integrato le DD.G.R. n. 21-5144 del 28.12.2012 e 16-6418 del 30.09.2013, sostituendone il relativo All.1, per adeguare l'organizzazione aziendale alle disposizioni nazionali adottate in ambito sanitario e ai provvedimenti regionali attuativi dei Programmi Operativi per il triennio 2013-2015, di cui alla D.G.R. 25-6992 del 30.12.2013 (DGR 1-600 del 19.11.2014, come integrata con DGR 1-924 del 23.01.2015, recante il nuovo programma di revisione della rete ospedaliera; D.G.R. 25-1513 del 3.06.2015 che ha approvato il Piano Regionale di Prevenzione per gli anni 2015-2018; DGR 26-1653 del 29.06.2015 che ha approvato il programma di interventi per il riordino della rete territoriale);

nella riunione congiunta del 26.11.2015 il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (di cui, rispettivamente agli artt. 12 e 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), hanno evidenziato l'opportunità di integrare la D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All. A, richiamando espressamente alcune disposizioni nazionali, regionali o contrattuali, come specificamente indicate nel verbale della riunione (in copia agli atti dell'amministrazione);

per ottemperare alle istanze ministeriali si ritiene di apportare le seguenti integrazioni all'All. A del succitato provvedimento regionale:

al termine del primo periodo del par. 1 - L'Atto Aziendale - dopo le parole "Giunta Regionale" è aggiunta la proposizione " e tenuto conto delle misure di contenimento della spesa sanitaria, quali in particolare quelle concernenti il personale imposte dal programma operativo e s.m.i e, successivamente al periodo di sua vigenza, dagli ulteriori provvedimenti regionali in materia";

all'inizio del quindicesimo capoverso del par. 3.3 - L'organizzazione dipartimentale - prima delle parole "L'importo della maggiorazione della retribuzione di posizione" è aggiunto il periodo: "Per il conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento si richiamano le disposizioni dei CC.CC.NN.LL. 8.06.2000 area dirigenza medica e veterinaria del SSN e area dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN - rispettivamente art. 39, commi 9 e 10 e art. 40, commi 9 e 10, come modificati, per le pertinenti aree, dall'art. 4 dei CC.CC.NN.LL. 6.05.2010 - con particolare riferimento alla previsione, per la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato, di un intervallo compreso tra il 30 ed il 50% per la maggiorazione calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10 dei succitati articoli.";

al termine dell'ultimo capoverso del par. 3.3.2 - Organizzazione dipartimentale dell'area territoriale e della prevenzione – dopo le parole “titolarità della struttura complessa cui è preposto. “è aggiunto il periodo “ Si richiama la previsione di cui all’art. 7 quater, comma 1, D.lgs 502/92, s.m.i., in relazione al requisito di anzianità di funzione, pari ad almeno 5 anni.”;

visto l’art. 3, co. 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, s.m.i.;

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, come modificata dalla legge regionale 28 marzo 2012, n. 3;

visto il D.M. n 70 del 2.04.2015;

vista la D.C.R. n. 167-14087 del 3 aprile 2012 (PSSR 2012-2015);

vista la D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013 (Programmi Operativi Regionali 2013-2015);

vista la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i.;

vista la D.G.R. 25-1513 del 3.06.2015;

vista la DGR 26-1653 del 29.06.2015;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

per le motivazioni di cui in premessa:

– di accogliere le osservazioni dei tavoli ministeriali richiamati in premessa approvando le seguenti integrazioni alla D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All. A “Principi e i criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali e l'applicazione dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse, ex art. 12, comma 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012”:

al termine del primo periodo del par. 1 - L'Atto Aziendale - dopo le parole “ Giunta Regionale” è aggiunta la proposizione “ e tenuto conto delle misure di contenimento della spesa sanitaria, quali in particolare quelle concernenti il personale imposte dal programma operativo e s.m.i e, successivamente al periodo di sua vigenza, dagli ulteriori provvedimenti regionali in materia.”;

all'inizio del quindicesimo capoverso del par. 3.3 - L'organizzazione dipartimentale - prima delle parole “L'importo della maggiorazione della retribuzione di posizione” è aggiunto il periodo “Per il conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento si richiamano le disposizioni dei CC.CC.NN.LL. 8.06.2000 area dirigenza medica e veterinaria del SSN e area dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN - rispettivamente art. 39, commi 9 e 10 e art. 40, commi 9 e 10, come modificati, per le pertinenti aree, dall'art. 4 dei CC.CC.NN.LL. 6.05.2010 - con particolare riferimento alla previsione, per la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato, di un intervallo compreso tra il 30 ed il 50% per la maggiorazione calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10 dei succitati articoli. “;

al termine dell'ultimo capoverso del par. 3.3.2 - Organizzazione dipartimentale dell'area territoriale e della prevenzione – dopo le parole “titolarità della struttura complessa cui è preposto. “è aggiunto il periodo “ Si richiama la previsione di cui all’art. 7 quater, comma 1, D.lgs 502/92, s.m.i., in relazione al requisito di anzianità di funzione, pari ad almeno 5 anni.”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)